

**REGOLAMENTO
PER L'IMPIEGO DEI "FERTILIZZANTI B"
SUI SUOLI DEL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 05.08.2021

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione e dei prodotti ottenuti mediante loro trattamento, quali gessi di defecazione, carbonati di calcio di defecazione, ammendanti compostati con fanghi e digestati compostati con fanghi, secondo il criterio di "buona pratica agricola", nel rispetto delle norme vigenti al fine di impedire la contaminazione delle matrici ambientali, con relative conseguenze sulla salute, ed evitare le possibili molestie olfattive determinate da tali attività.

L'impiego di correttivi in ambito agricolo è infatti suscettibile di creare problematiche alla cittadinanza sia per gli odori, sia di disturbo della quiete pubblica atteso che l'utilizzo di mezzi agricoli può avvenire al momento anche in orari serali e a distanze non sufficientemente adeguate dagli insediamenti abitativi.

Il presente regolamento si applica nell'ambito del territorio agrario del Comune di Fiesse.

L'adozione del presente regolamento inoltre ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini di Fiesse alle criticità del territorio e alla necessità di tutelare l'ambiente a vantaggio della salute pubblica, essendo ubicato sul territorio del Comune di Fiesse un sito contaminato codice BS071001.

Art.1 Premessa e definizioni

DEFINIRE LUOGO DI APPLICAZIONE

Fiesse rientra in zona "vulnerabile da nitrati" e recentemente (D.d.s. 6 novembre 2020 n. 13466) non è stato inserito nell'elenco dei Comuni con divieto all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in quanto la produzione di effluenti di allevamento dovuta al carico zootecnico, correlato alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, non ha superato il limite fissato dalla Direttiva nitrati e dalla norma regionale di settore (170 kgN/ha/anno). Questo divieto vale per l'annata agraria 2020-2021 e potrebbe non essere confermato negli anni a venire.

Il territorio comunale:

- è caratterizzato da zone con vulnerabilità alta-elevata della falda e da zone a vulnerabilità da bassa a moderata che possono determinare localmente una condizione di alta vulnerabilità intrinseca. Con il termine "vulnerabilità intrinseca" viene generalmente indicata la suscettività specifica dell'acquifero nei confronti di agenti inquinanti liquidi o idroveicolabili, i quali possono venire dispersi nelle acque superficiali.
- presenta una distribuzione capillare di pozzi privati, ubicati in massima concentrazione in prossimità dei centri abitati e delle cascine isolate, moltissimi ad uso idropotabile con profondità degli emungimenti ignota.

La vulnerabilità delle risorse idropotabili utilizzate impone l'applicazione del principio di precauzione nei confronti di possibili contaminazioni al fine di salvaguardare la salute delle persone. I fanghi di depurazione (e di conseguenza i prodotti da essi derivati) provengono anche da altre province e regioni, possono contenere sostanze indesiderabili e l'attuale normativa non prevede la ricerca completa dei possibili contaminanti. Il loro spargimento sui campi coltivati potrebbe essere all'origine di percolazione nel sottosuolo di sostanze nocive in grado di contaminare le acque dei pozzi privati.

La definizione di fertilizzante ai sensi del D.Lsg. 75/2010 è qualsiasi sostanza contenente azoto riconosciuta ai sensi del D.Lgs. 75/2010 (ivi compresi concimi, ammendanti e correttivi) e del Regolamento (UE) 5 Giugno 2019, n. 1009.

I fertilizzanti sono quindi mezzi tecnici, utilizzati in agricoltura e giardinaggio, che permettono di creare, ricostituire, conservare o aumentare la fertilità del terreno. A seconda del tipo di miglioramento che conferiscono al suolo, i fertilizzanti si distinguono in:

- **Concimi**, in quanto arricchiscono il terreno in uno o più elementi nutritivi;
- **Ammendanti**, che conservano o migliorano le proprietà fisiche e chimiche o l'attività biologica del terreno modificandone la struttura e/o la tessitura. Fra questi sono compresi i fanghi di depurazione trattati a norma di legge prima dello spandimento;
- **Correttivi**, che modificano la reazione dei terreni anomali spostando il pH verso la neutralità. Fra questi sono compresi i gessi di defecazione trattati a norma di legge prima dello spandimento;
- **Effluenti zootecnici** sono l'insieme dei rifiuti prodotti da un allevamento di animali e composti dalle deiezioni solide e liquide (feci e urina), da eventuali materiali solidi di origine vegetale usati come lettimi, da acqua di bevanda e di lavaggio, da resti di alimenti non utilizzati;
- **Il compost**, detto anche terriccio o composta, è il risultato della bio-ossidazione e dell'umificazione di un misto di materie organiche (come ad esempio residui di potatura, scarti di cucina, letame, liquame o i rifiuti del giardinaggio come foglie ed erba sfalciata) da parte di macro e microrganismi in condizioni

particolari: presenza di ossigeno ed equilibrio tra gli elementi chimici della materia coinvolta nella trasformazione;

- il **“digestato agro zootecnico - agroindustriale”** come definito dal piano d'azione regionale per la protezione delle acque provocato dai nitrati (D.g.r. 2 marzo 2020 n. XI/2893)

I fanghi di depurazione a beneficio dell'agricoltura citati esplicitamente nel presente regolamento vengono trattati a norma di legge secondo il D.lgs. 27/01/1992, n.99;

I gessi di defecazione sono trattati a norma del D.lgs. 29/04/2010, n. 75.

Il presente Regolamento detta, esclusivamente al territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di utilizzazione agronomica dei prodotti fertilizzanti provenienti da attività di recupero dei residui di lavorazione e/o dei rifiuti.

Dal presente Regolamento devono ritenersi pertanto **esclusi**:

- i prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica come gli **effluenti da allevamento**;
- i **concimi organici** (quelli prodotti da un'attività biologica e che contengono carbonio legato chimicamente ad un elemento della fertilità);
- i **concimi minerali o chimici** (ottenuti da giacimenti minerali, usati tali e quali o trattati industrialmente con processi di raffinazione o di trasformazione, quelli ottenuti per via sintetica, quelli ottenuti dal trattamento industriale di prodotti inorganici di origine biologica);
- i **concimi organo-minerali** (quelli ottenuti dalla miscelazione o da una reazione di uno o più concimi organici con uno o più concimi minerali);
- il **“digestato”** prodotto da impianti di biogas;
- Sono pertanto esclusi i prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica quali effluenti da allevamento, già normati dalla normativa nazionale e regionale vigente, compreso il **digestato agro zootecnico - agroindustriale** come definito dal piano d'azione regionale per la protezione delle acque provocato dai nitrati (D.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2893).

Nel presente Regolamento **rientrano** invece:

- il **“digestato”** prodotto da impianti di biogas che utilizzano matrici a base di rifiuti di qualsiasi provenienza;
- l'**ammendante compostato verde, l'ammendante compostato misto e l'ammendante compostato con fanghi** così come definiti dal D. Lgs. 75/2010 e s.m.i.
- I **fanghi di depurazione** a beneficio dell'agricoltura citati esplicitamente nel presente regolamento vengono trattati a norma di legge secondo il D.lgs. 27/01/1992, n.99;
- I **gessi di defecazione** sono trattati a norma del D.lgs. 29/04/2010, n. 75.

Di seguito quindi il termine “fertilizzante B” verrà utilizzato per indicare gli ammendanti, i correttivi, i fanghi, i gessi di defecazione, il digestato (ad esclusione del digestato agro-zootecnico e agro-industriale), così come descritti e specificati in premessa.

Art. 2 Finalità

Fermo restando

1. la disciplina nazionale e regionale in materia di utilizzo dei **“fertilizzanti B”** per il solo ambito comunale,
2. la particolare struttura dell'abitato del Comune di Fiesse che vede un'alternanza di centri abitati (Comune e Frazioni), cascine e gruppi isolati di case ed aree dedicate alla coltivazione e della particolare struttura del territorio con canali e corsi d'acqua
3. il ruolo specifico dell'Amministrazione Comunale mettere in campo tutte quelle iniziative tese a garantire la salvaguardia del territorio e della salute dei cittadini, in osservanza di un principio di precauzione

si intende disciplinare l'utilizzazione di tali prodotti per la salvaguardia delle persone, dell'ambiente e dei terreni agricoli, valutandone la reale necessità di utilizzo visto che, essendo anche derivati da lavorazioni industriali, devono essere esenti da sostanze pericolose.

L'eventuale impiego ed utilizzazione agronomica dei "fertilizzanti B", non potrà mai essere causa di impaludamento dei suoli, ruscellamento nei corpi idrici superficiali e non dovrà mai essere causa di noie e/o molestie alle persone che vivono o transitano nelle zone agricole sito di spandimento (generazione di odori e/o proliferazione d'insetti).

Art. 3 Norme Generali

In considerazione al fatto che l'intera Superficie Agraria Utile del territorio comunale è stata individuata come vulnerabile dai nitrati di fonte agricola con dgr 26 novembre 2019 n. XI/2535 dalla Regione Lombardia e per gli effetti della Direttiva Nitrati 676/91/CE, che regola la prevenzione e la riduzione dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde derivanti dall'attività agricola e che conseguentemente al suolo potrà essere apportato un quantitativo di azoto non superiore a 170 Kg/Ha all'anno, si stabilisce che:

- l'impiego di tutti i "fertilizzanti B" è subordinato alla presentazione al protocollo del Comune di uno **studio pedo-agronomico**, che valuti la reale necessità di utilizzo di tali prodotti, anche qualora non contengano azoto, almeno 7 (sette) giorni prima dell'inizio delle operazioni;
- le aziende che hanno richiesto la deroga Nitrati a 250 kg/ha/anno di azoto possano considerare in deroga solo gli effluenti da allevamento di provenienza zootecnica e agricola.

Contenuti dello studio pedo-agronomico da presentare preventivamente al Comune:

- a) indagine pedo-agronomica preventiva dei suoli a firma di un agronomo, perito agrario o agrotecnico, regolarmente iscritti all'albo nazionale professionale, in cui sia valutata con analisi chimico/fisiche dei terreni (non più vecchie di un anno agrario)¹, la reale necessità di impiego sul suolo dei "fertilizzanti B" prescelti. Andrà condotta almeno un'analisi ogni 3 ha di terreno su cui viene effettuato l'utilizzo agronomico emessa da laboratorio accreditato;
- b) la descrizione delle colture praticate e la loro estensione avendo cura di indicare anche l'incolto;
- c) superficie dei suoli interessati dallo spandimento del "fertilizzante B" e relativo titolo di possesso (proprietà, affitto, concessione d'uso, altro);
- d) atto di consenso (non più vecchio di un anno agrario) siglato con il proprietario del terreno per l'utilizzo dei "fertilizzanti B";
- e) quantità e qualità dei "fertilizzanti B" impiegati annualmente;
- f) modalità e tempi di utilizzazione con chiara indicazione dei mezzi e delle modalità di distribuzione;
- g) referto analitico dei "fertilizzanti B" utilizzati, redatto da laboratorio accreditato in data non anteriore a 50 gg dall'utilizzo programmato;
- h) individuazione planimetrica - su CTR 1:10.000 - dei suoli interessati dallo spandimento dei "fertilizzanti B", con indicazione dettagliata dei mappali e delle particelle interessate;
- i) lo studio pedo-agronomico deve tenere conto degli apporti, anche minimi di inquinanti e metalli pesanti nel terreno, in modo da assicurare che i valori limite non siano superiori in seguito all'utilizzo dei "fertilizzanti B". A tal proposito si rimanda alla tabella 6.1 della DGR n. X/2031 del 01/07/2014 e s.m.i.

Successivamente all'impiego del "fertilizzante B", dovrà essere condotta, a spese del richiedente, un'ulteriore analisi chimico fisica del terreno (detta **analisi post**). Le analisi post del suolo devono essere effettuate in conformità alla normativa vigente in contraddittorio con personale incaricato dall'Amministrazione Comunale che presenzierà ai campionamenti legali del terreno con l'asportazione di un'aliquota rappresentante la massa campionata, debitamente sigillata, controfirmata dalle parti intervenute e custodita presso l'ufficio di Polizia Locale Comunale, a disposizione per eventuali ulteriori accertamenti analitici, se necessari. Le metodiche di campionamento e di analisi da utilizzare sono quelle normate negli allegati I/A e II/A del D.lgs. 99/92.

Il Comune si riserva, a semplice richiesta ed in ogni momento, di chiedere al produttore e/o trasportatore la dimostrazione del permanere delle condizioni di assimilazione dei fertilizzanti.

¹ ANNO AGRARIO - Viene così definito il periodo di tempo che secondo il legislatore copre l'inizio e la fine di tutte le attività connesse ad un'azienda agricola. L'anno agrario è quello che intercorre tra l'11 novembre e il 10 novembre dell'anno successivo.

Art. 4 Digestato e Biodigestato

Negli ultimi anni sta assumendo sempre maggiore importanza l'uso di effluenti di allevamento, generalmente in miscela con biomassa vegetale, per la produzione di energia. Il processo di digestione anaerobica degli effluenti, oltre a garantire la produzione di biogas, permette di ottenere un materiale di risulta, denominato digestato, che conserva elevato valore fertilizzante e il cui utilizzo come concime, nel rispetto delle regole di buona pratica agronomica, può risultare importante.

La composizione e l'inquadramento normativo del digestato variano in funzione:

- della tipologia di biomasse in entrata;
- della classificazione (agricola o meno) dell'attività di valorizzazione energetica delle stesse;
- delle sue modalità di trattamento in uscita dall'impianto di digestione.

Il digestato e biodigestato dà origine a due frazioni con caratteristiche e finalità d'uso opposte se sottoposti al processo di separazione solido/liquido:

- nel processo di separazione solido/liquido si ottiene una frazione liquida contenente elementi nutritivi nelle stesse quantità presenti nelle biomasse in entrata ma in forma più facilmente assimilabile rispetto alle matrici di origine ed avranno quindi le caratteristiche di un concime a pronto effetto con un potere nutrizionale non inferiore alle stesse.
- nella frazione solida, invece, si avrà la sostanza organica non digerita che assumerà proprietà ammendanti cioè in grado di apportare miglioramenti alla struttura del terreno. Dal punto di vista agronomico, l'azoto viene convertito sino a più del 70% in azoto ammoniacale rendendosi maggiormente disponibile per le colture.

Le condizioni che al momento sono da considerarsi assodate per poter utilizzare in campo il digestato senza sconfinare nell'ambito della sua classificazione a rifiuto e quindi senza dover classificare il suo uso agronomico come "operazione di recupero rifiuti" ("spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura", codice R10 dell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006) soggetta a specifica autorizzazione, sono:

- l'assenza di biomasse in ingresso al digestore classificabili come rifiuto²;
- l'inquadramento dell'attività di trasformazione energetica delle biomasse come attività agricola "connessa" (ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del codice civile e di quanto stabilito dalle Finanziarie 2006 e 2007);
- l'assenza di trattamenti e trasformazioni merceologiche o qualitative del digestato (o delle sue frazioni separate solida/liquida) prima dell'utilizzo in campo.

Quando le matrici organiche in ingresso al digestore sono reflui zootecnici, da soli o in miscela con altre biomasse-non rifiuto, il digestato, ai sensi del DM 25/02/2016, può essere assimilato agli effluenti animali e il suo spandimento in campo (tal quale o nelle sue frazioni separate solida-palabile/ liquida - non palabile) è assoggettato alle prescrizioni contenute nello stesso DM circa tempi di stoccaggio, criteri e divieti di spandimento, modalità di trasporto, adempimenti documentali e, soprattutto, dosaggi di nutrienti: *max. 170 kg/ha/anno di azoto zootecnico (o di origine zootecnica) in Zona Vulnerabile ai Nitrati da fonte agricola (Zvn), inteso come quantitativo medio aziendale.*

Il Comune si riserva, a semplice richiesta ed in ogni momento, di chiedere al produttore e/o trasportatore la dimostrazione del permanere delle condizioni di assimilazione del digestato e bio-digestato al D.M. 25/02/2016.

Concludendo si rappresenta che, rimanendo in attesa di un atto normativo unico, con questo Regolamento comunale, si stabilisce che l'utilizzo al suolo del digestato è subordinato alla casistica esposta nell'art. 1 Premessa e definizioni.

Art. 5 Modalità di trasporto e conferimento dei "fertilizzanti B"

Fatto salvo quanto previsto dalla DGR n. X/5171 del 16.05.2016 e s.m.i. per le zone Vulnerabili ai Nitrati e DGR n. X/5418 del 18/07/2016 e s.m.i. per le zone Non Vulnerabili ai Nitrati, il conferimento dei "fertilizzanti B" deve sottostare alle seguenti condizioni:

- È vietato transitare all'interno dei centri abitati con mezzi di trasporto aperti o non opportunamente coperti, contenenti un carico di fertilizzante che possa provocare molestie olfattive o inconvenienti igienico sanitari (è prevista la sanzione ai sensi dell'Art. 164 CDS).

- È obbligatorio assicurarsi che, durante il trasporto del fertilizzante non si verifichino perdite di materiale solido e/o liquido che possano causare compromissione e imbrattamento delle strade di percorrenza e delle loro pertinenze e/o possano produrre odori molesti.
- Il conferimento sul terreno utilizzato per lo spandimento non può avvenire prima delle 06:00 e dopo le ore 17:00.
- Il conferimento sul terreno utilizzato per lo spandimento non può avvenire la domenica o nei giorni festivi;
- Il conferimento sul terreno utilizzato per lo spandimento non può avvenire nei giorni di pioggia.

Art. 6 Modalità di utilizzazione e distribuzione dei "fertilizzanti B"

1. La distribuzione dei prodotti palabili dovrà avvenire solo con ausilio di spandiletame ovvero solo con sistemi che garantiscano una distribuzione agronomica omogenea del prodotto al suolo; sono vietati i caricatori semoventi o tutti i sistemi che non possano garantire l'uniformità di distribuzione.

È vietato l'utilizzo di ruspe o altri sistemi che non garantiscano l'uniformità di distribuzione

La distribuzione dei prodotti liquidi o non palabili dovrà avvenire con mezzi quali carri botte, manichette con interratori, con sistemi ombelicali o con sistemi rasoterra, aspersori a bassa pressione.

2. Le tecniche di distribuzione e di interramento tramite aratura dovranno quindi assicurare:

- a) il contenimento della formazione e della diffusione, per deriva, di polveri, odori, aerosol verso aree non interessate dall'attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare, in modo tale da minimizzare l'insorgenza di molestie olfattive e/o problemi di igienico sanitari;
- b) misure idonee ad evitare la proliferazione di insetti;
- c) l'uniformità di applicazioni dei prodotti utilizzati;
- d) la prevenzione dalla percolazione dei "fertilizzanti B" nei corpi idrici sotterranei e superficiali;
- e) la distribuzione sul suolo del "fertilizzanti B" dovrà avvenire entro le 3 ore dal deposito in campo dello stesso (allegato D.G.R. 6/6/2016 n. X/5269, punto 3);
- f) dall'inizio della distribuzione dovrà inderogabilmente seguire entro 3 (tre) ore, una lavorazione che garantisca il completo interramento del "fertilizzante B" al fine di evitare esalazioni e odori molesti o il ruscellamento nei corpi idrici superficiali.
- g) il conferimento del cumulo non può avvenire prima delle 06:00 e dopo le 17.00 (allegato D.G.R. 6/6/2016 n. X/5269, p.to 4);
- h) il conferimento non può avvenire la domenica e nei giorni festivi;
- i) il cumulo non deve superare i 90 mc (allegato D.G.R. 6/6/2016 n. X/5269, punto 2) e deve essere superficiale;
- j) le tempistiche di distribuzione rispettano i periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura (allegato D.G.R. 6/6/2016 n. X/5269, punto 5);
- k) il conferimento e la distribuzione dei "fertilizzanti B" dovrà avvenire solo previa presentazione al Comune di un cronoprogramma indicante i giorni e gli orari in cui si effettuerà il conferimento e lo spandimento dei "fertilizzanti B", con indicazione dei terreni interessati dalle attività.

3. L'utilizzo dei "fertilizzanti B" è **vietato**:

- a) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate;
- b) a una distanza inferiore a 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato con d.g.r. VIII/2244 del 29 marzo 2006 e s.m.i.;
- c) a una distanza inferiore a 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
- c) a una distanza inferiore a 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
- d) nella stagione autunno – invernale (di norma da novembre a febbraio); lo spandimento e l'accumulo saranno comunque vietati, negli stessi periodi definiti dalla annuale normativa regionale per gli effluenti zootecnici.
- e) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di evitare il percolamento in falda e il non costipamento del terreno;

- f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- g) a una distanza inferiore a 100 metri da area residenziale (agglomerato abitato come definito dal codice della strada, limite esterno) per tutte le matrici compresi fanghi di depurazione e/o gessi di defecazione, compresi quindi materiali e non solo rifiuti;
- h) a una distanza inferiore a 50 metri da case sparse abitate. E' possibile derogare a quest'ultima distanza (dalle case sparse) solamente dietro presentazione di atto di consenso da parte dell'occupante dell'abitazione interessata.

Per la misura della distanza di cui al precedente punto h) si prenderà quella minima tra la perimetrazione del centro abitato approvata dal Comune e lo spandimento effettuato, mentre la distanza per il punto precedente i) sarà presa dal punto più vicino della casa (intesa come corpo di fabbrica ad uso residenziale ed effettivamente abitato così come risultante dai registri comunali) più prossima allo spandimento eseguito. Nel computo della distanza si potrà tollerare un errore di 5 mt. dato dalla scala cartografica.

Le tecniche di distribuzione devono assicurare:

- aa) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di polveri, gas, aerosol in modo tale da minimizzare l'insorgenza di odori molesti
- bb) misure idonee ad evitare la proliferazione di insetti;
- cc) l'uniformità di distribuzione dei prodotti utilizzati;
- dd) la prevenzione della lisciviazione e percolazione nei corpi idrici

In caso di sospensione della messa a dimora dei fertilizzanti per cause di forza maggiore (guasto mezzi, modifica delle condizioni meteorologiche) deve essere effettuato il ricarico degli stessi su mezzo di trasporto, con simultaneo allontanamento, o, in alternativa, la copertura del cumulo.

Art. 7 Accumulo temporaneo

L'accumulo temporaneo deve essere praticato, ai soli fini della successiva utilizzazione agronomica, deve quindi avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento; la quantità di "fertilizzante B" accumulata dovrà essere funzionale e adeguata alle esigenze previste nelle relazioni pedo-agricole presentate. L'accumulo temporaneo non potrà essere comunque superiore a 90 metri cubi e dovrà essere superficiale.

L'altezza del cumulo non potrà essere maggiore di 2 metri e il perimetro dello stesso dovrà essere delimitato da una scolina che eviti possibili ruscellamenti del percolato o dei liquidi di sedimentazione.

L'accumulo non dovrà essere a meno di 5 mt. dalle scoline e di 30 mt. dalle sponde dei corsi di acqua superficiali

Il Cumulo potrà essere depositato sul suolo interessato alla distribuzione solo il tempo necessario alla distribuzione e comunque per un tempo non superiore alle 3 ore.

Il cumulo deve essere sempre presidiato da personale in grado di fornire informazioni sulla presenza del materiale accumulato

Art. 8 Ordinanze - Prescrizioni - Sanzioni

Nel caso in cui non venga rispettato quanto regolamentato dal presente Regolamento il Responsabile del Servizio incaricato potrà ordinare il divieto di impiego dei "fertilizzanti B", per motivi igienico-sanitari e di tutela ambientale.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento si applicheranno le seguenti sanzioni:

1. mancata presentazione dello studio pedo-agricolo di cui all'articolo 3 punto a) sanzione pecuniaria di € 1.000,00;
2. presentazione dello studio pedo-agricolo incompleto o non conforme a quanto previsto all'articolo 3 punto a) sanzione da € 250,00 ad € 1.000,00 in funzione delle parti mancanti;

3. mancato rispetto di quanto previsto al primo comma dell'art. 6 da € 250,00 ad € 1.000,00 in funzione dell'estensione del terreno con obbligo di ripristino stato se del caso;
4. mancato rispetto di tutti i punti dell'articolo 6 punto A € 1.000,00 cadauno cumulabili;
5. mancato rispetto di tutti i punti dell'articolo 6 punto B € 1.000,00 cadauno cumulabili;
6. mancato rispetto dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 € 1.000,00 cadauno cumulabili;

In caso di recidiva in ogni anno agrario, che attenga anche una sola delle figure coinvolte nello spandimento in ogni suo procedimento, le precedenti sanzioni pecuniarie sono elevate come segue:

1. violazione del punto 1 art. 8 sanzione pecuniaria € 1.250,00;
2. violazione del punto 2 art. 8 sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 1.250,00 in funzione delle parti mancanti;
3. violazione del punto 3 art. 8 sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 1.250,00 con obbligo di messa ripristino stato se del caso;
4. violazione del punto 4 art. 8 sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 1.250,00 con obbligo di messa ripristino stato;
5. violazione del punto 5 art. 8 sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 1.250,00 cumulabili con obbligo di messa ripristino stato;
6. violazione del punto 6 art. 8 sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 1.250,00 cumulabili con obbligo di messa ripristino stato;

Sono comunque fatte salve le ulteriori sanzioni penali, pecuniarie ed accessorie applicabili e cumulabili.

Art. 9 Efficacia

Il presente Regolamento ha effetto dalla data di approvazione.

Al momento della stesura del presente capitolo sono in vigore:

- Direttiva Nitrati 91/676/CEE che regola la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali e profonde derivanti dall'attività agricola;
- Decreto legislativo 99/92 in materia di fanghi di depurazione;
- D.lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- DGR 5171/2016 "APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA D'AZIONE REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE NELLE ZONE VULNERABILI AI SENSI DELLA DIRETTIVA NITRATI 91/676/CEE" che sostituisce la Delibera della Regione Lombardia del 14 settembre 2011 – n. IX/2208;
- D.lgs. 75/2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".
- DGR 5418/2016 LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE NELLE ZONE NON VULNERABILI AI SENSI DELLA DIRETTIVA NITRATI 91/676/CEE.
- DECRETO N. 5403 DEL 10/06/2016 IDENTIFICATIVO ATTO N. 330 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA OGGETTO APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'ADESIONE ALLA DEROGA CONCESSA DALLA COMMISSIONE EUROPEA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE, NEL PERIODO 2016-2019 che sostituisce la D.g.r. 22 dicembre 2011 – n. IX/2739 "Deroga Nitrati a 250 kg/ha di azoto".
- DELIBERAZIONE N° X / 2031 SEDUTA DEL 01/07/2014. DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL TRATTAMENTO E L'UTILIZZO, A BENEFICIO DELL'AGRICOLTURA, DEI FANGHI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 12. CONSEGUENTE INTEGRAZIONE DEL PUNTO 7.4.2, COMMA 6, N. 2) DELLA D.G.R. 18 APRILE 2012, N. IX 3298, RIGUARDANTE LE LINEE GUIDA REGIONALI PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE FAVA)
- D.M. 25.02.2016: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA EFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE - MARTEDÌ 19 APRILE 2016. CHE ABROGA E SOSTITUISCE IL DM 07/04/2006 "CRITERI E NORME TECNICHE GENERALI PER LA DISCIPLINA REGIONALE DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152.